

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 988-B

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE MITA)

e dal **Ministro per la Funzione Pubblica**

(CIRINO POMICINO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

e col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

(V. Stampato n. 988)

*approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato della Repubblica nella seduta del 28 aprile 1988 (V. Stampato Camera n. 2663)*

*modificato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 giugno 1988*

Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle Aziende e delle Amministrazioni dello Stato, nonchè disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

*(Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dai Ministeri)*

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonchè il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

2. Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, anche se conseguito successivamente alla data di assunzione, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

3. Ai soli fini dell'inquadramento di cui al comma precedente, per le attività tecnico-professionali per le quali non è prevista l'abilitazione professionale, il possesso del requisito della frequenza di un anno di specializzazione a livello universitario richiesto dai relativi bandi di concorso è equiparato al titolo di abilitazione professionale.

4. Sono inoltre inquadrati nella nona qualifica i direttori, appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimento non riservati a qualifiche dirigenziali, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962,

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*(Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dai Ministeri)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, nonchè il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.

Art. 2.

*(Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dalle Aziende e dalle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo)*

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 54, 55 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 18

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

*(Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale tecnico-scientifico e di ricerca)*

1. Il personale appartenente alla ex carriera direttiva che svolge le attività tecnico-scientifiche e di ricerca indicato nella tabella 1, nn. 5, 6 e 7, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, in possesso di almeno cinque anni di effettivo servizio nelle predette attività, è inquadrato, anche in soprannumero, nella nona qualifica funzionale a decorrere dal 1° gennaio 1987.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in circa 1.200 milioni per il 1988 e 610 milioni annui per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-90 nel capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riforma del processo amministrativo».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

*(Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dalle Aziende e dalle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

maggio 1987, n. 269, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

2. Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, nonché il personale tecnico laureato, inquadrato nei ruoli ove è richiesta l'abilitazione professionale suddetta, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

3. Inoltre sono inquadrati nella nona qualifica i direttori ed i vice dirigenti di ottava qualifica o categoria appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti, stabilimenti non riservati a qualifiche dirigenziali o addetti a servizi di particolare rilevanza, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, nonché il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.

Art. 3.

*(Disposizioni transitorie per l'accesso ai profili professionali del personale dei Ministeri)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

*(Disposizioni transitorie per l'accesso ai profili professionali del personale dei Ministeri)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

1981, n. 432, cessano di avere effetto con l'emanazione del primo provvedimento di ciascuna amministrazione statale di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Dalla data del provvedimento di cui al comma 1 e fino al completamento delle procedure di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'articolo 4, nono e decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, le amministrazioni statali non possono indire concorsi di reclutamento. Sono comunque fatte salve le assunzioni conseguenti all'espletamento di concorsi già indetti alla data di emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, se consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

3. L'esclusione dalla partecipazione ai corsi di riqualificazione, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, trova applicazione soltanto nei confronti degli impiegati che abbiano ottenuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'inquadramento in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore. I corsi di riqualificazione precedono le prove selettive di cui al decimo comma del predetto articolo 4.

4. La prescrizione del termine di novanta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione alla prova selettiva, contenuta nel decimo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogata.

#### Art. 4.

(Ammissione ai corsi di riqualificazione del personale ministeriale assunto dopo la data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312)

1. Ai corsi di riqualificazione previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

#### Art. 5.

(Ammissione ai corsi di riqualificazione del personale ministeriale assunto dopo la data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, è ammesso anche il personale assunto in servizio successivamente alla data del 13 luglio 1980 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che non sia stato inquadrato, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in un profilo professionale ascritto a qualifica funzionale o livello superiore rispetto alla qualifica funzionale o livello corrispondente alla qualifica di assunzione in servizio.

2. Ferme restando, per il personale di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, le decorrenze e le modalità degli inquadramenti nei profili professionali di livello superiore previste nel terzo comma del medesimo articolo, il personale assunto in servizio con decorrenza successiva al 13 luglio 1980 sarà inquadrato, anche in soprannumero, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del quarto anno dalla data di assunzione in servizio di ruolo.

Art. 5.

*(Corresponsione del trattamento economico provvisorio al personale inquadrato nella nona qualifica funzionale, nonchè sanatoria dei decreti-legge non convertiti)*

1. Per la corresponsione del trattamento economico al personale da inquadrare nella nona qualifica funzionale, ai sensi della presente legge, trova applicazione il disposto dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1987, n. 537, e 26 febbraio 1988, n. 46.

Art. 6.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per quanto

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

*(Corresponsione del trattamento economico provvisorio al personale inquadrato nella nona qualifica funzionale, nonchè sanatoria dei decreti-legge non convertiti)*

*Identico.*

Art. 7.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per quanto

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

concerne gli articoli 1 e 2, con i fondi compresi negli stanziamenti previsti, rispettivamente, per la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e 18 maggio 1987, n. 269, mentre, per quanto attiene l'articolo 4, al relativo onere, valutato in lire 80 miliardi per l'anno 1989 e in lire 29 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per gli anni medesimi, recata dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il finanziamento dei rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni statali per il triennio 1988-1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

concerne gli articoli 1 e 3, con i fondi compresi negli stanziamenti previsti, rispettivamente, per la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e 18 maggio 1987, n. 269, mentre, per quanto attiene l'articolo 5, al relativo onere, valutato in lire 80 miliardi per l'anno 1989 e in lire 29 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per gli anni medesimi, recata dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il finanziamento dei rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni statali per il triennio 1988-1990.

2. *Identico.*

Art. 8.

(Entrata in vigore)

*Identico.*